



AREA IV -REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE

IL CONSERVATORE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA

Oggetto *Progetto “Eliminazione istanze sospese” – Società e imprese individuali cancellate dal Registro delle Imprese: provvedimento di rigetto di n. 12 istanze riferite al Registro delle Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo.*

Visto l'art. 2188 cc e ss;

Vista la L. 29 dicembre 1993, n.580 e s.m.i., recante “*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*” ed in particolare l'art.8 “*Registro delle Imprese*”;

Verificato che, dall'analisi dei dati estratti in collaborazione con la società InfoCamere c.p.a., risultano pendenti numerose istanze rimaste inevase per irregolarità e carenze documentali, non sanate, in corso di istruttoria e trasmesse al Registro delle Imprese e al Repertorio Economico Amministrative per posta, su supporto cartaceo o informatico;

Tenuto conto che tali istanze sono state gestite dall'Ufficio del Registro delle Imprese secondo le disposizioni del D.P.R. 7 dicembre 1995, n.581 e che, dall'istruttoria effettuata, sono risultate irregolari;

Verificato che, nell'ambito delle istanze irregolari, sono stati estratti n. 12 protocolli, riportati nell'elenco allegato sotto la lettera “A” alla presente determinazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, riferiti ad istanze presentate da società ed imprese individuali che, alla data odierna, risultano cancellate dal Registro delle Imprese;

Verificato, altresì, che i protocolli riferiti alle istanze in argomento sono rimasti nello stato di “aperto”;

Vista la propria disposizione prot. n. 40972 del 07/03/2022, con la quale la sottoscritta ha disposto di procedere al rigetto delle pratiche irregolari pervenute entro il 31 dicembre 2021, attraverso un provvedimento riepilogativo contenente, in allegato, il numero e l'anno del protocollo ad essi riferito;

Ritenuto, nonostante alcune delle imprese riportate nell'elenco allegato abbiano iscritto un proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata, di notificare il presente provvedimento tramite

pubblicazione all'Albo Camerale *on line*, sia in ragione del notevole tempo trascorso dalla data di ricevimento delle istanze, di gran lunga superiore ai dieci anni sia al fine di contenere i costi di gestione del Registro delle Imprese;

Visto, infatti, l'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n.241, che ammette, nei casi in cui la comunicazione personale non sia possibile o sia troppo onerosa, la possibilità di provvedere alle notifiche "*mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione*";

Visto, inoltre, l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che stabilisce che "*gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*";

Atteso che il procedimento di iscrizione/deposito su domanda nel Registro delle Imprese, così come previsto dagli artt. 11 e 14 del richiamato D.P.R. n.581/1995, deve concludersi con un provvedimento espresso di iscrizione ovvero di rifiuto dell'istanza,

DETERMINA

di rigettare n. 12 protocolli, riportati nell'elenco allegato sotto la lettera "A" alla presente determinazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, riferiti ad istanze presentate da società ed imprese individuali che, alla data odierna, risultano cancellate dal Registro delle Imprese;

di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Camerale *on line*, per quindici giorni consecutivi, ai fini della notifica agli interessati e in sostituzione della trasmissione per raccomandata A/R.

IL CONSERVATORE

Barbara Cavalli

AC/bd

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- 1) *per le istanze rivolte al Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 11 e 14 del D.P.R. n.581/1995 e dell'art. 2189 c.c., entro otto giorni dalla notifica, al Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma;*
- 2) *per le istanze rivolte al Repertorio Economico Amministrativo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n.241/1990 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero al Giudice Ordinario (qualora si ritenga lesa un diritto soggettivo).*